



COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna
Piazza Garibaldi, 1

Tel. 0544-979111 - www.comunecervia.it



SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – VIA XX SETTEMBRE N. 102 – 48015 CERVIA (RA)

Tel. 0544/979205 – Fax 0544/71443

Prot. n. 20934

Cervia, li 28.04.2010

**A tutto il personale del Settore
Agli Ordini e Collegi professionali
LORO SEDI**

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 01.02.2010 relativa ad atto di indirizzo regionale per l'applicazione della LR 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”.

La Giunta Regionale ha approvato in data 01.02.2010 la Delibera n. 121 che dà immediata applicazione all'atto di indirizzo assunto dalla Regione Emilia Romagna in relazione all'applicazione della L.R. 19/2008. La Delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 12.03.2010, e pertanto le istanze edilizie presentate da tale data devono contenere la documentazione in essa prevista.

Sul B.U.R. N. 44/2010 è stata altresì pubblicata la Determinazione del Direttore Generale ambiente e difesa del suolo e della costa del 9 marzo 2010 “Approvazione della modulistica relativa ai procedimenti in materia sismica”, alla quale fare riferimento per la documentazione da produrre per le istanze edilizie.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO

Nello specifico l'atto di indirizzo riguarda:

- 1) l'individuazione degli **interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (Allegato A)**;
- 2) l'individuazione delle **varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale (Allegato B)**;
- 3) definizione della **documentazione** (dichiarazione, relazione tecnica esplicativa ed elaborato grafico) **con cui dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli Allegati A e B (Allegato C)**;
- 4) definizione dei contenuti della **documentazione da allegare alla domanda di Permesso di Costruire o alla DIA, nei casi in cui il committente opti per la presentazione del progetto strutturale in un momento successivo, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. b) L.R. 19/2008 (Allegato D)**

VIGENZA DELL'ATTO DI INDIRIZZO

- Le previsioni contenute negli Allegati A, B e C trovano immediata applicazione;
- Le previsioni contenute nell'Allegato D trovano immediata applicazione solo per gli interventi indicati all'art. 11, co. 2 L.R. 19/2008 (autorizzazione sismica), rinviando l'applicazione al 1° giugno 2010 per i restanti interventi di cui all'art. 9, co. 1 L.R. 19/2008.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E MODALITA' OPERATIVE

A) INTERVENTI NON RILEVANTI PER LA SISMICA: si distinguono due tipologie:

1A) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' AI FINI SISMICI (Rif. art. 9, commi 3 e 4 L.R. 19/08)

L'**Allegato A** alla delibera individua, con un'**elencazione tassativa e di immediata applicazione**, gli interventi ricadenti in questa fattispecie specifica, distinguendo tra interventi di nuova costruzione (A.1) e interventi su costruzioni esistenti (A.2);

L'**Allegato C al punto C.1** definisce la **documentazione**, predisposta dal progettista abilitato nei limiti delle proprie competenze, da allegare a Permesso di costruire o DIA, per dimostrare che ricorrono le caratteristiche ed i requisiti per definire l'intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ovvero: **Asseverazione a firma del progettista che l'intervento ricade nella tipologia prevista dall'allegato A, Relazione tecnica esplicativa, elaborato grafico.**

2A) VARIANTI, RIGUARDANTI PARTI STRUTTURALI, CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE (Rif. art. 9, commi 1, 2 e 4 L.R. 19/08)

L'**Allegato B** alla delibera ribadisce la differenza e la correlazione fra variante essenziale o minore in materia urbanistico edilizia (artt. 18, 19 e 23 LR 31/2002) e la variante sostanziale o non sostanziale ai fini sismici.

Distingue in modo puntuale con un'**elencazione tassativa e di immediata applicazione** (ed indipendentemente se interventi di nuova costruzione o sulle costruzioni esistenti), quali sono da considerarsi in ogni caso **varianti sostanziali (VS)** (punti I, II e III dell'Allegato B) e quelle da considerarsi **varianti non sostanziali (VNS)** contenute nei punti da B.1 a B.6.

L'**Allegato C, punto C.2** definisce la **documentazione** necessaria a dimostrare che ricorrono le caratteristiche ed i requisiti per definire che la variante, riguardante parti strutturali, non riveste carattere sostanziale (ovvero non "comporta variazione degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture e della loro duttilità"); questa si sostanzia in: **Dichiarazione firmata congiuntamente dal progettista architettonico e dal progettista che cura la parte strutturale che la variante non ha carattere sostanziale, Relazione tecnica esplicativa, elaborato grafico.**

B) INTERVENTI RILEVANTI PER LA SISMICA

L'art. 10 della L.R. 19/2008 stabilisce il rapporto tra gli adempimenti ai fini "sismici" ed il titolo edilizio, ed al comma 3 indica la documentazione necessaria a corredo della richiesta di Permesso di costruire e di deposito di DIA, lasciando **la scelta** tra due diverse opzioni, che per i comuni ricadenti in zona sismica con classe =2 sono:

al punto a), che venga allegata l'istanza di richiesta dell'autorizzazione;

al punto b) in alternativa al punto a), che venga allegata la documentazione di cui all'Allegato D dell'atto di indirizzo (dichiarazione, relazione tecnica ed elaborati grafici), fermo restando che i lavori strutturali non potranno iniziare prima dell'ottenimento della autorizzazione.

Quanto sopra è già IN VIGORE per gli tutti gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 e, a partire dal 01 giugno 2010 (autorizzazione sismica), lo diverrà anche per i restanti interventi di cui all'art. 9 comma 1. Per quest'ultima fattispecie, e fino a quella data, **il deposito del progetto sismico segue la previgente normativa e procedura**: il deposito deve essere quindi depositato entro l'inizio lavori delle opere strutturali, sia per DIA che per Permesso di costruire (non vi è obbligo di deposito contestualmente al titolo edilizio).

La presente nota informativa costituisce altresì disposizione di servizio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Natalino Giambi